

SCOPELLITI

NON RISPETTA LE SENTENZE

In basso un estratto della sentenza del TAR Calabria che sancisce le ragioni dei Laboratori di Analisi.

La Regione si rifiuta di rispettarla stroncando le strutture sanitarie private e così calpestando i diritti dei calabresi che non avranno per tutto l'anno la legittima assistenza sanitaria.

Non chiediamo di non applicare il piano di rientro, ma pretendiamo il rispetto delle norme e dei diritti dei laboratori.

**LA PAROLA DATA
E GLI IMPEGNI
PRESI A FINE
ANNO 2010 CON
GLI OPERATORI
PRIVATI DI
COSENZA E
VIBO VANNO
MANTENUTI**

N. 00269/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

contro

- Regione Calabria, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Falduto, con domicilio presso Paolo Falduto, in Catanzaro, Viale De Filippis 280, presso l'Avvocatura Regionale;

E', però, fondata la censura relativa all'inapplicabilità della scontistica di cui alla legge n. 296/2006, essendo intervenuto l'annullamento del decreto ministeriale in data 12 settembre 2006 per effetto delle sentenze del Tar di Roma nn. 12977/2007, 12978/2007, 2721/2008 e 3735/2008, ciò che rende inapplicabile la scontistica imposta dalla legge n. 296/2006 per essere stata espunta dall'ordinamento la base di calcolo della percentuale di sconto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione

1) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e annulla, nei limiti precisati in motivazione, i provvedimenti impugnati;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.